Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 1 - 2021

Verona, 28 gennaio 2021

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ADR- Trasporto su strada di merci pericolose, novità 2021……3
ALBO GESTORI RIFIUTI - Rifiuti urbani, trasporto con iscrizione alla categoria 4 e 2-bis……4
VIA – Modifiche alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale……6

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO- Nuove tariffe verifiche periodiche……7
EMERGENZA COVID19 -: Validazione dispositivi (DPI e mascherine), ARPAV Veneto……7
EMERGENZA COVID 19 – Proroga al 31 marzo 2021, mascherine non marcate CE……8
EMERGENZA COVID 19 - Indicazioni operative per aziende e medici competenti……9
EMERGENZA COVID 19 – Ordinanze e Circolari del Ministero Salute……9
EMERGENZA COVID 19 - Proroga dello stato d'emergenza……11
EMERGENZA COVID 19 – Nuovo DPCM 14 gennaio 2021……12
EMERGENZA COVID 19 – Brasile, Ordinanza Ministero Salute……13
EMERGENZA COVID 19 – Proroga 5 marzo, divieto ingresso da Regno Unito e Irlanda Nord……13
EMERGENZA COVID 19 - Brevi espatri per comprovate esigenze di lavoro……14
EMERGENZA COVID19 – Colori Regioni, ordinanze Ministero Salute……14
INAIL – Riduzione tasso medio per prevenzione – anno 2021 (OT 23)……15
SICUREZZA LAVORO/RLS - Comunicazione nominativo RLS, canale di assistenza INAIL……16
SICUREZZA LAVORO – Rinnovo patentini generatore di vapore, chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 3395/2020)……16

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SICUREZZA LAVORO - Sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del D.lgs. 81/2008 - allegato 3B……16

NEWS AREA TECNICA

FGAS - Interventi sulle apparecchiature contenenti Fgas, chiarimenti ministeriali validità e rinnovo certificati (Circolare 0108897/2020)……17
REACH/CLP- Aggiornamento della Candidate List……18
REACH/CLP - Pubblicati due regolamenti che modificano l'Allegato XVII del Reg. REACH……19
REACH/CLP - Pubblicato il Regolamento (UE) 2020/2160, modificato l'allegato XIV……21
REACH/CLP - Nuova banca dati SCIP, dal 5 Gennaio obbligo di notifica……22
SICUREZZA PRODOTTO - Prodotti da costruzione, disposizioni in merito alle radiazioni gamma emesse da determinati materiali……22

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO – Apparecchi di sollevamento, linee guida INAIL relative alla prima verifica periodica……23

NEWS AMBIENTE

ADR- Trasporto su strada di merci pericolose, novità 2021
https://www.apiverona.it/adr-trasporto-su-strada-di-merci-pericolose-novita-2021/

Si segnala che è stato pubblicato l'accordo internazionale Adr 2021, contenente alcune novità che entreranno in vigore dal **1 luglio 2021**. Come di consueto l'Accordo ADR 2019 in scadenza potrà essere comunque ancora applicato fino al 30 giugno 2021, si tratta del semestre previsto dal legislatore per consentire a tutti di adeguarsi.

Di seguito, si segnalano alcune delle novità riportate nell'accordo:

- obbligo di nomina del Consulente Adr esteso anche alle aziende che rivestono il ruolo di speditori.

- Cap. 1.1.3.6.3 - viene inserito ONU 3549 in riferimento ai "RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L'UOMO, CATEGORIA A, SOLIDI / RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI, CATEGORIA A, SOLIDI".

- Al 3.1.2.8 - Nomi generici o designazione "non altrimenti specificata" (N.A.S.) – è stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e 3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica generica. Esempio UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-).

- Capitolo 3.3 – Disposizioni speciali: DS 360 - i veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA. Le batterie al litio installate in una unità di trasporto, progettate solo per fornire alimentazione al di fuori della CTU, devono essere assegnate alla rubrica ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO batterie al litio ionico o al litio metallico.

- Capitolo 4.1 – Utilizzo di imballaggi, IBC e grandi imballaggi - l'istruzione di imballaggio P801a relativa alle rubriche UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028 (accumulatori) è stata soppressa: non si citano più le casse che sono state sostituite dal termine "bidoni" nell'istruzione di imballaggio P801. L'istruzione di imballaggio P801 è stata quindi oggetto di sostanziale modifica.

- Marchio per le pile/batterie al litio trasportate in esenzione: si passa da un minimo di 120 mm di larghezza x 110 mm di altezza a un minimo di 100 mm di larghezza x 100 mm di altezza, da 105 mm di larghezza x 74 mm di altezza a 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza qualora le

dimensioni del collo lo richiedano. E' specificato che il marchio può essere di forma rettangolare o quadrata, non più solo rettangolare.

- Il paragrafo 5.4.1.1.1 è stato modificato per quanto concerne la lettera k) sul codice restrizione galleria: (k) per i trasporti che comportano il passaggio in gallerie a cui si applicano restrizioni al passaggio di veicoli che trasportano merci pericolose, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi o l'indicazione "(—)".

ALBO GESTORI RIFIUTI - Rifiuti urbani, trasporto con iscrizione alla categoria 4 e 2-bis
https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-rifiuti-urbani-trasporto-con-iscrizione-alla-categoria-4-e-2-bis/

Pubblicata dal Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali la delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 concernente "Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152".

Con tale delibera il Comitato stabilisce che i rifiuti, divenuti urbani a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa a partire dal 1 gennaio 2021, possono continuare ad essere trasportati da soggetti già precedentemente iscritti alla categoria 4 (trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi) ed alla categoria 2-*bis* (trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti dal soggetto che li trasporta) per i codici di cui all'allegato L-*quater* fino a quando saranno definite le modalità di adeguamento di queste iscrizioni.

Si ricorda che l'articolo 183 del d.lgs. 152/2006 riporta la definizione di rifiuti urbani modificata dal d.lgs. 116/2020 con entrata in vigore dal 1 gennaio 2021

Art. 183, comma 1
***b ter*) «rifiuti urbani»:**
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici **indicati nell'allegato L- *quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- *quinquies*** ;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico**,** come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
***b quater*)** «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
b quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b sexies **)** *i rifiuti urbani non includono* i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»;

Si riportano i testi deglli allegati L-quater e L-quinquies

Allegato L -quater: Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2)

Frazione	*Descrizione*	*EER*
RIFIUTI ORGANICI	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*200108*
	Rifiuti biodegradabili	*200201*
	Rifiuti dei mercati	*200302*
CARTA E CARTONE	*Imballaggi in carta e cartone*	*150101*
	Carta e cartone	*200101*
PLASTICA	*Imballaggi in plastica*	*150102*
	Plastica	*200139*
LEGNO	*Imballaggi in legno*	*150103*
	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137**	*200138*
METALLO	*Imballaggi metallici*	*150104*
	Metallo	*200140*
IMBALLAGGI COMPOSITI	*Imballaggi materiali compositi*	*150105*
MULTIMATERIALE	*Imballaggi in materiali misti*	*150106*
VETRO	*Imballaggi in vetro*	*150107*
	Vetro	*200102*
TESSILE	*Imballaggi in materia tessile*	*150109*
	Abbigliamento	*200110*
	Prodotti tessili	*200111*
TONER	*Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317**	*080318*
INGOMBRANTI	*Rifiuti ingombranti*	*200307*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	*200128*
DETERGENTI	*Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129**	*200130*
ALTRI RIFIUTI	*Altri rifiuti non biodegradabili*	*200203*
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	*Rifiuti urbani indifferenziati*	*200301*

Allegato L-quinquies: Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

VIA – Modifiche alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale

https://www.apiverona.it/via-modifiche-alla-normativa-in-materia-di-valutazione-di-impatto-ambientale/

La legge n. 120/2020, di conversione con modifiche del decreto legge n. 76/22020 (pubblicata sul supplemento ordinario alla GU 14.09.2020) ha introdotto alcune importanti novità in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale VIA, modificando la Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare si tratta di modifiche che riguardano una semplificazione e una riduzione dei tempi dei procedimenti

Procedura di verifica assoggettabilità VIA: viene sostituito l'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 relativo allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; non vengono modificati i termini di durata del procedimento, che restano fissati in circa 90 giorni. Per quanto riguarda la fase iniziale del procedimento, si prevede che l'autorità competente deve verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata entro 5 giorni dalla ricezione della stessa e che può richiedere, per una sola volta, chiarimenti ed integrazioni. Il proponente deve provvedere all'invio della documentazione, inderogabilmente, entro i successivi 15 giorni e qualora non provveda, entro tale termine, la domanda si intende respinta.

Procedure di VIA di competenza statale e regionale: si segnala per i procedimenti di competenza regionale (art. 27-*bis*) la riduzione a 90 giorni (in precedenza erano 120 giorni) del termine di conclusione della conferenza di servizi che porta al provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera prevista dal progetto.

Procedura per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: sono ridotti i tempi del procedimento, previsto all'art. 21 del d.lgs. n. 152/2006, portandoli da 60 a 45 giorni.

Monitoraggio: all'art. 28, che riguarda l'ottemperanza, da parte del proponente, alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, viene aggiunto un nuovo comma 7-*bis*. La nuova disposizione stabilisce che il proponente, entro i termini previsti dai provvedimenti dell'autorità competente, deve trasmettere alla stessa «*la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.*». L'autorità competente deve provvedere a pubblicare nel proprio sito internet tale documentazione.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO- Nuove tariffe verifiche periodiche
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-nuove-tariffe-verifiche-periodiche/

Pubblicato sul proprio sito dal Ministero del Lavoro la nota prot. n. 0018860/2020 del 4 dicembre 2020 con la quale vengono aggiornate le tariffe per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Le tariffe adottate con il decreto interdirettoriale del 23 novembre 2012, per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, sono state aggiornate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi rilevati al mese di novembre 2020, pari a 0,996%.

Le tariffe sono suddivise con le diverse tipologie di attrezzature:

- Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone Attrezzature di lavoro del gruppo SC
- Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
- Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni.
- Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW
- Impianti di riscaldamento oltre 116 kW

Le tariffe aggiornate sono riportate nelle tabelle allegate alla nota ministeriale in esame.

EMERGENZA COVID19 - Validazione dispositivi (DPI e mascherine), ARPAV Veneto
https://www.apiverona.it/emergenza-covid19-validazione-dispositivi-dpi-e-mascherine-arpav-veneto/

Fonte Arpav Veneto

ARPAV è la struttura regionale individuata (con decreto della Regione Veneto 10 ottobre 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 161 del 30 ottobre 2020) per la validazione in deroga dei dispositivi e delle mascherine importati, quali mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione individuale (DPI), fino alla conclusione della fase emergenziale (competenza attribuita ai sensi dell'art. 66 bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. 34 del 19 maggio 2020).

A tal scopo è stata istituita una task-force con l'obiettivo di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di DPI e mascherine per lo svolgimento delle attività produttive in sicurezza, attraverso l'evasione delle richieste di validazione. Nella task-force ci sono componenti di ARPAV, Regione Veneto e Azienda Ospedale Università Padova.

Le imprese importatrici dovranno sottoporre i prodotti ad ARPAV per la validazione prima dell'immissione in commercio.
La richiesta sarà vagliata di norma entro tre giorni lavorativi, con priorità alle ditte che commercializzano e/o distribuiscono i dispositivi nella regione e alle ditte con sede legale in Veneto che commercializzano e/o distribuiscono i dispositivi nella regione medesima.

Modello per validazione in deroga DPI
Modello per la validazione in deroga maschere facciali ad uso medico

Per presentare le richieste inviare una PEC a:
art66bis@pec.arpav.it
Per ricevere informazioni sull'iter della richiesta inviare una mail a:
art66bis@arpa.veneto.it

Conclusa la fase emergenziale (prevista ora sino al 30 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe) l'immissione e la commercializzazione sul mercato nazionale di questi prodotti tornerà a conformarsi alla disciplina comunitaria che prevede, per essi, la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Elenco tipologie DPI per i quali è possibile richiedere la validazione in deroga e norme tecniche di riferimento

Protezione	Dispositivo	Norma di riferimento
protezione vie respiratorie	maschere facciali ad uso medico	UNI EN 14683:2019
protezione vie respiratorie	semimaschera filtrante	UNI EN 149:2009
protezione occhi	occhiali a maschera	UNI EN 166:2004
protezione occhi e mucose	visiera	UNI EN 166:2004
protezione corpo	indumenti di protezione (DPI III cat.)	UNI EN 14126:2004
	camici, tute, calzari, cuffie	UNI EN ISO 13688:2013

protezione mani	guanti monouso (DPI III cat.)	UNI EN ISO 21420:2020 UNI EN ISO 21420:2020 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020

EMERGENZA COVID 19 – Proroga al 31 marzo 2021, produzione ed utilizzo mascherine non marcate CE (art. 19 D.L. 183/2020)
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-proroga-al-31-marzo-2021-produzione-ed-utilizzo-delle-mascherine-non-marcate-ce-art-19-d-l-1832020/

Si comunica che il Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, contiene all'art. 19 la proroga al 31 marzo 2021 delle disposizioni relative alla produzione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e l'utilizzo delle stesse per i lavoratori e la collettività.

Per l'importazione di detti prodotti, restano valide invece le disposizioni previste dalle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 66-bis della Legge 17 luglio 2020 n. 77, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che la deroga prevista si riferisce solamente alle procedure previste per l'apposizione della marcatura CE, mentre per le caratteristiche tecniche che dette mascherine e i DPI devono comunque possedere, al pari di quelle marcate CE, sarà cura dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per le mascherine chirurgiche o dell'INAIL per i dispositivi di protezione individuale (DPI) verificarne la relativa rispondenza, secondo i criteri di validazione da queste previsti. Al termine del periodo di emergenza (31 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe), le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale (DPI) validati in attuazione dell'attuale Legge "Cura Italia", per continuare a essere prodotti o importati e commercializzati, dovranno essere marcati CE seguendo la procedura prevista dalla normativa di riferimento vigente.

EMERGENZA COVID 19 - Indicazioni operative per aziende e medici competenti
https://www.apiverona.it/covid-19-indicazioni-operative-per-aziende-e-medici-competenti/

Documento SPISAL AULSS 9 Scaligera riassuntivo delle principali criticità e problematiche riscontrate dalle imprese e dai lavoratori.
Si ritiene opportuno trasmettere il seguente documento ricevuto dallo SPISAL AULSS 9 Scaligera contenente indicazioni operative per le aziende e per i medici competenti in materia di gestione dell'emergenza COVID- 19.

In considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e dell'incessante susseguirsi di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sorge la necessità di approntare le corrette misure di contenimento e contrasto nei luoghi di lavoro allo scopo di garantire una maggiore tutela dei lavoratori e della comunità.

Il documento allegato predisposto dallo SPISAL dell'AULSS 9 Scaligera e condiviso con lo SPISAL AULSS 6 Euganea, vuole essere un approfondimento che riassume le principali criticità e problematiche riscontrate dalle imprese e dai lavoratori, uno strumento per mettere in rete i soggetti aziendali ed istituzionali con le informazioni necessarie alla gestione del rischio in azienda.

Tali indicazioni andranno eventualmente integrate a seguito di aggiornamenti normativi nazionali e regionali.
Il documento è reperibile anche sul sito dello SPISAL alla pagina: https://spisal.aulss9.veneto.lt/

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanze e Circolari del Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanze-e-circolari-del-ministero-salute/

Si segnalano i seguenti provvedimenti adottati in questi giorni dal Ministero della Salute

ORDINANZA del Ministero della Salute del 09/01/2021 recante "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria"
La presente ordinanza, che produce effetti fino al 15 gennaio 202, prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 e l'applicazione al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della disciplina per gli Stati e territori di cui all'elenco E del medesimo decreto, **sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.**

Per le suddette finalità, l'ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del DPCM 3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del DPCM 3 dicembre 2020, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 644 dell'08/01/2021
La circolare contiene indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio(pdf, 0.33 Mb)

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 705 dell'08/01/2021
Il documento contiene un aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e delle strategie di testing. Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie(ECDC)1,2, vengono forniti aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di *testing* e *screening* che sostituiscono rispettivamente le indicazioni contenute nelle circolari N. 7922 del 09/03/2020 "*COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso*" e N. 35324 del 30/10/2020 "*Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica".*

La circolare introduce la seguente **DEFINIZIONE DI CASO COVID-19**
Criteri clinici
Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:
- tosse
- febbre
- dispnea
- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Criteri radiologici
Quadro radiologico compatibile con COVID-19.
Criteri di laboratorio
1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,
OPPURE
2. Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: "Impiego dei test antigenici rapidi".
Criteri epidemiologici
Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:
- contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;
- essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

Classificazione dei casi
A. Caso Possibile
Una persona che soddisfi i criteri clinici.
B. Caso probabile
Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico,
OPPURE
una persona che soddisfi i criteri radiologici.
C. Caso confermato
Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 499 del 07/01/2021
Il provvedimento fornisce ulteriori indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla circolare del 23/06/2020 (prot. n. 21859) alla luce delle disposizioni normative dettate dagli ultimi DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020. I contenuti della nuova circolare hanno lo scopo di armonizzare le procedure in oggetto con la finalità di renderle uniformi su tutto il territorio nazionale: infatti, circa l'organizzazione e prosecuzione dei corsi di primo soccorso BLSD (*Basic Life Support and Defibrillation*), numerose realtà territoriali e regionali ne hanno disposto la sospensione alla luce dell'attuale situazione pandemica e nel rispetto delle restrizioni alla formazione descritte nei citati DPCM.
Fatti salvi i numerosi protocolli redatti per l'esecuzione in sicurezza dei corsi suddetti, si rammenta la necessità che gli stessi continuino ad essere svolti, soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008.

EMERGENZA COVID 19 - Proroga dello stato d'emergenza
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-proroga-dello-stato-demergenza-dovuto-alla-pandemia-da-covid-19/

Il Consiglio dei Ministri, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

E' stato inoltre approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il testo proroga **al 30 aprile 2021** il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

E' istituita una cosiddetta area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area "bianca" non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

EMERGENZA COVID 19 – Nuovo DPCM 14 gennaio 2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-nuovo-dpcm-14-gennaio-2021/

Alleghiamo il DPCM 14 gennaio 2021 in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 recante le disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività produttive non ci sono modifiche; infatti l'art. 4 del DPCM ribadisce che le stesse proseguono e devono applicare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), con la raccomandazione in merito all'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

Alleghiamo inoltre il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e prevede le misure e limitazioni alla circolazione per le diverse aree di rischio di diffusione del virus.

Segnaliamo infine le quattro nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute il 16 gennaio sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 20209. Secondo tali ordinanze, in vigore dal 17 gennaio 2021, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente:
area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;
area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia,Umbria, Valle d'Aosta;
area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Restano, infatti, in zona arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto, come da Dpcm del 14 gennaio 2021, che all'art. 14 comma 3 proroga le ordinanze dell'8 gennaio stabilendo che le disposizioni si applichino «fino all'adozione delle nuove ordinanze», ma in ogni caso «non oltre il 24 gennaio 2021».

Le Faq del Governo, attualmente in aggiornamento, sono disponibili al link
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

EMERGENZA COVID 19 – Brasile, Ordinanza Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-brasile-ordinanza-ministero-salute/

Firmata dal Ministro della Salute una nuova ordinanza del 16 gennaio per contrastare la nuova variante di SARS-CoV-2 identificata in Brasile.

Il provvedimento, valido fino al 31 gennaio p.v., blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione.

EMERGENZA COVID 19 – Prorogato al 5 marzo il divieto di ingresso dal Regno Unito e Irlanda del Nord verso l'Italia
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-prorogato-al-5-marzo-il-divieto-di-ingresso-dal-regno-unito-e-irlanda-del-nord-verso-litalia/

Si evidenzia che il DPCM 14 gennaio 2021, contiene all'art. 14 comma 2, la proroga al 5 marzo 2021 della validità dell'ordinanza Ministero Salute 9 gennaio 2021 relativa al divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Sono previste eccezioni a tale divieto per i soggetti che non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero abbiano un motivo di assoluta necessità comprovato mediante autocertificazione.

In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione ex art. 7 del DPCM 14 gennaio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera *b)*alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora (cfr art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14 gennaio 2021) previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID- 19 e fatti salvi gli obblighi di dichiarazione ex art. 7 del DPCM 14 gennaio 2021, le disposizioni dell'ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

EMERGENZA COVID 19 - Brevi espatri per comprovate esigenze di lavoro
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-brevi-espatri-per-comprovate-esigenze-di-lavoro/

Fonte SISP/Spisal AULSS 9 Scaligera

Si ritiene opportuno evidenziare quanto riportato sul sito https://sisp.aulss9.veneto.it riguardante il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

In particolare nei casi espressamente previsti dal citato DPCM 14 gennaio 2021 e DGR 1422 del 21 ottobre 2020 per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata **non superiore a 120 ore,** effettuare specifica comunicazione al dipartimento di prevenzione attraverso modulo on-line.

Al rientro e dopo 5-7 giorni si potranno eseguire i due tamponi screening di controllo presso:

- punto tamponi fiera di Verona padiglione 10, ingresso E
- Bussolengo, via Verona n. 4 (ex LIDL)

Esibendo la ricevuta che sarà inviata all'indirizzo mail comunicato nel modulo
Modulo online rientro per comprovate esigenze di lavoro

EMERGENZA COVID19 – Colori Regioni, ordinanze Ministero Salute

https://www.apiverona.it/emergenza-covid19-colori-regioni-ordinanze-ministero-salute/

Il ministro della Salute ha firmato tre nuove Ordinanze, il 22 gennaio una per la Regione Sardegna e una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto, il 23 gennaio per la Regione Lombardia, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 22 gennaio 2021.
Le Ordinanze, in vigore dal 24 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area "arancione" Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 24 gennaio:
area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;
area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta;
area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

INAIL – Riduzione del tasso medio per prevenzione – anno 2021 (OT 23)

https://www.apiverona.it/inail-riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione-anno-2021-ot-23-pubblicata-la-guida-alla-compilazione-e-una-versione-aggiornata-del-modulo-2/

È stata pubblicata sul sito dell'INAIL con l'istruzione operativa del 9 luglio c.a. la guida alla compilazione del modulo OT23 e una versione aggiornata del modulo OT23 2021 per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2021.
Nel modulo aggiornato sono stati uniformati con l'indicatore "P" tutti gli interventi pluriennali già previsti nella precedente versione ed è stata esplicitata nell'intervento E-1 la previsione della norma BS OHSAS 18001:07.

La descrizione dell'intervento E 1 è la seguente: L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:18 o BS

OHSAS 18001:07 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento che operano nel rispetto dei regolamenti IAF.
Le imprese che hanno effettuato nel 2020 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando telematicamente la richiesta presumibilmente entro il mese di febbraio 2021.
Si ricorda che gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione riguardano le seguenti categorie:
A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: prevenzione del rischio di caduta dall'alto
A-3: sicurezza macchine e trattori
A-4: prevenzione del rischio elettrico
A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
C-1: prevenzione del rischio rumore
C-2: prevenzione del rischio chimico
C-3: prevenzione del rischio radon
C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: promozione della salute
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI.
Si informa inoltre che è stata pubblicata una versione aggiornata delle faq relative al modulo OT23 – anno 2021, disponibile, nella sezione modulistica del sito Inail www.inail.it al seguente link: **Faq – all. 1 alla nota del 24 dicembre 2020**
Si ricorda che l'Associazione ha attivato il consueto servizio di assistenza (**vedi ns. circolare n. 109/AM/43 del 4 giugno u.s.**)

SICUREZZA LAVORO/RLS - Comunicazione nominativo RLS, attivato da INAIL canale di assistenza per il servizio telematico Dichiarazione RLS
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavororls-comunicazione-nominativo-rls-attivato-da-inail-canale-di-assistenza-per-il-servizio-telematico-dichiarazione-rls/

Fonte www.inail.it

Con una nota del 12 gennaio u.s. prot. n. 153 la Direzione Regionale INAIL Veneto comunica che in caso di problemi con l'uso del servizio telematico Dichiarazione RLS, le aziende potranno:
- contattare il Contact center Inail al numero telefonico 066001, attivo dal lunedì, al venerdì, dalle ore 9.00, alle ore 18.00;
- rivolgersi al servizio "Inail risponde", disponibile nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale dell'Istituto (www.inail.it);
- consultare l'area "Supporto" del portale dell'Istituto, dove sono pubblicati i manuali operativi e le FAQ riguardanti la dichiarazione R.L.S.

SICUREZZA LAVORO – Rinnovo patentini generatore di vapore, chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 3395/2020)
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rinnovo-patentini-generatore-di-vapore-chiarimenti-dellispettorato-nazionale-del-lavoro-nota-n-33952020/

L'Ispettorato Nazionale del comunica che, a seguito della pubblicazione del Decreto n. 94/2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i patentini per la conduzione dei generatori di vapore hanno validità fino al compimento del settantesimo anno di età (art.3 comma 4).

Tale disposizione, come chiarito dalla nota INL prot. 3395 del 23.10.2020, trova applicazione anche in relazione ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto che si intendono rinnovati automaticamente fino al compimento dei 70 anni.

Ciò premesso, si rende noto che non sarà più necessario provvedere al rinnovo quinquennale degli stessi."

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SICUREZZA LAVORO - Sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del D.lgs. 81/2008 - allegato 3B
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-sospensione-dei-termini-relativi-agli-adempimenti-previsti-dellart-40-del-d-lgs-812008-allegato-3b/

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1 recita: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

Con precedente nota del 31.03.2020 (Prot. 0011056-31/03/2020) era stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 dell'invio dei dati allegato 3B relativi all'anno 2019; tuttavia, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, con nota protocollo 0001330-14/01/2021-DGPRE-MDS-P, il Ministero della Salute ha informato della sospensione in oggetto, **per tutto l'anno 2021.**

NEWS AREA TECNICA

FGAS - Interventi sulle apparecchiature contenenti Fgas, chiarimenti ministeriali validità e rinnovo certificati (Circolare 0108897/2020)
https://www.apiverona.it/fgas-interventi-sulle-apparecchiature-contenenti-fgas-chiarimenti-ministeriali-validita-e-rinnovo-certificati-circolare-01088972020/

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicata dal Ministero Ambiente sul proprio sito la Circolare del 24 dicembre 2020 n. 0108897 contenente ulteriori chiarimenti in merito alla validità e al rinnovo dei certificati delle persone e delle imprese che effettuano gli interventi sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ex DPR 146/2018, a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid19 (art. 103, comma 2, Legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato da ultimo dalla Legge 27 novembre 2020 n. 159, cosiddetta Legge Cura Italia").

Si ricorda che devono ottenere un certificato da parte di un organismo di certificazione:
1. **le persone fisiche** che intendono svolgere.
   - sulle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, sulle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e sulle pompe di calore fisse, le attività di controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; di recupero di gas fluorurati a effetto serra; d'installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento;
   - sulle apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra, le attività di controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; di recupero di gas fluorurati a effetto serra; d'installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento;
   - sui commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, le attività: d'installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento; di recupero;
   - l'attività di recupero dei solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;

2. **le imprese** che intendono svolgere le attività di installazione, di riparazione, di manutenzione, di assistenza o di smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, delle pompe di calore fisse e delle apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

REACH/CLP- Aggiornamento della Candidate List

https://www.apiverona.it/reachclp-aggiornamento-della-candidate-list-2/

Fonte Normachem
Fonte ECHA

ECHA ha ufficializzato l'aggiornamento della Candidate List che, con l'introduzione di nuove sostanze, conta ora 211 voci. Lo scorso 19 gennaio 2021 è stata aggiornata la Lista delle Sostanze Estremamente Preoccupanti Candidate ad essere incluse in Autorizzazione (All. XIV) - la cosiddetta "Candidate List", con l'aggiunta di **due nuove voci**:

Nome della sostanza	EC	CAS	Ragione dell'inclusione
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	**205-594-7**	**143-24-8**	**Tossico per la riproduzione (art. 57 (c))**
Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety	**-**	**-**	**Tossico per la riproduzione (art. 57 (c))**

La sostanza *Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether* è un solvente organico che trova applicazione essenzialmente come solvente e agente di estrazione, mentre, più raramente, viene usato nella formulazione di adesivi e flussanti.
La seconda voce comprende, invece:

- diottilstagno dilaurato,
- la sostanza *UVCB Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs*, risultato della sintesi a partire da acidi grassi di olio di cocco (e non con acido laurico);
- ogni altro stannano diottil-sostituito e bisostituito con carbossilati C-12 predominanti.

Questi composti stannici vengono largamente utilizzati come additivi e catalizzatori nella produzione di materiali polimerici, nella formulazione di smalti, vernici, coating, adesivi e in altre formulazioni con innumerevoli campi di applicazione.

Come sottolinea ECHA, ricordiamo che lo scopo della Candidate List è quello di eliminare e sostituire gradualmente le sostanze in essa contenute.
Nel mentre, è necessario tenere sotto controllo gli sviluppi normativi associati a tali composti che potrebbero, in futuro, essere inclusi in nell'Allegato. XIV del Reg. REACH, e richiedere quindi un'autorizzazione per essere utilizzati. L'inclusione delle sostanze in Candidate List obbliga inoltre i fornitori di articoli a monitorare la loro presenza nei prodotti immessi sul mercato e ad adempiere agli obblighi di comunicazione dell'art. 33 del Reg. REACH, così da assicurare trasparenza e sicurezza d'uso ai consumatori/destinatari degli articoli.

Ricordiamo, infine, che **a partire dal 5 gennaio 2021 è in vigore l'obbligo di notifica SCIP** attraverso l'omonimo database europeo gestito da ECHA, per i fornitori di articoli contenenti sostanze di Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (secondo quanto previsto dalla Dir. (UE) 2018/851).

REACH/CLP - Pubblicati due regolamenti che modificano l'Allegato XVII del Reg. REACH
https://www.apiverona.it/reachclp-pubblicati-due-regolamenti-che-modificano-lallegato-xvii-del-reg-reach/

Fonte Normachem
Fonte: Gazzetta ufficiale della Commissione Europea (**1** – **2**)

Nuova restrizione sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e modifiche apportate ad alcune voci dell'Allegato XVII
Alla fine del 2020 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due regolamenti che vanno a modificare l'Allegato XVII del Reg. REACH (elenco delle restrizioni).
In particolare si tratta del Reg. (UE) 2020/2081 relativo alle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente e al Reg. (UE) 2020/2096 che modifica l'Allegato XVII in relazione a:

- sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)
- dispositivi medici disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio
- inquinanti organici persistenti
- determinate sostanze o miscele liquide
- nonilfenolo
- metodi di prova per i coloranti azoici

Di seguito si presenta un sunto delle novità principali apportate da questi due regolamenti.

Il **Reg. (UE) 2020/2081** introduce una nuova voce nell'Allegato XVII, la n.75, in relazione alla presenza di determinate sostanze all'interno degli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente. In particolare la restrizione prevede la limitazione alla immissione sul mercato e all'uso delle seguenti sostanze:

- sostanze con la seguente classificazione armonizzata (da All. VI Parte 3 del Reg. CLP):
    - Sostanze CMR di cat. 1A, 1B o 2 (escluse quelle classificate esclusivamente per inalazione)
    - Sensibilizzazione cutanea di cat. 1, 1A o 1B
    - corrosione cutanea di cat. 1A, 1B o 1C o irritazione cutanea di cat.2
    - lesioni oculari di cat.1 o irritazione oculare di cat.2
- sostanze elencate nell'All. II del Reg. (CE) 1223/2009 (elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici)
- sostanze elencate nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici) per le quali è indicata una condizione in almeno una delle colonne g, h o i della tabella di tale allegato
- sostanze elencate nell'Appendice 13 all'Allegato XVII del Reg. REACH (nuova appendice istituita specificatamente dal Reg. (UE)2020/2081 per introdurre ulteriori sostanze limitate nell'uso in oggetto).

Alle sostanze sopra riportate sono correlate specifiche concentrazioni limite oltre le quali non possono essere contenute negli inchiostri. Sono introdotte anche specifiche direttive in merito alla etichettatura degli inchiostri.
La restrizione n.75, salvo alcune deroghe specifiche presenti nella restrizione stessa, si applicherà dal 04/01/2022.

Il **Reg. (UE) 2020/2096** invece modifica l'Allegato XVII del Regg. REACH intervenendo su più voci già esistenti e in particolare sulle seguenti:

- Modifica alla voce 3 (sostanze e miscele liquide classificate secondo pericoli specifici) | Modifica formale della frase di pericolo indicata aggiornandola ai requisiti del Reg. CLP (R65 sostituita da H304). Sono soppressi anche i punti 6 e 7 della voce 3 in quanto riferiti ad adempimenti passati.
- Modifica alla voce 22 (pentaclorofenolo) | La voce 22 è stata soppressa in quanto il regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti stabilisce limitazioni più rigorose per la sostanza oggetto della restrizione (pentaclorofenolo).
- Modifica alle voci 28-29-30 e relative appendici (sostanze CMR in uso da parte di consumatori) | Le restrizioni 28, 29 e 30 definiscono che determinate sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione) di cat. 1A e 1B (elencate nelle Appendici da 1 a 6) non possono essere immesse sul mercato per la vendita al pubblico se presenti al di sopra di particolari concentrazioni. Alle restrizioni in oggetto si applicano alcune esenzioni specifiche (rif. punto 2 della colonna 2 restr. 28-29-30) per particolari tipologie di prodotti venduti al consumo come i medicinali o i cosmetici. L'elenco delle esenzioni viene integrato anche con i dispositivi medici. Anche le appendici collegate alle voci 28-29-30 sono state modificate, in particolare:
    - modifica formale del titolo delle Appendici da 1 a 6 (rimozione del riferimento alla Tabella 3.2 dell'Allegato VI al CLP, in quanto rimossa dal Reg. CLP stesso);
    - aggiunta di alcune sostanze all'Appendice 2 (Carc. 1B), come ad esempio il cobalto e l'acetaldeide;
    - aggiunta di metilmercurio cloruro all'Appendice 5 (Repr. 1A);
    - aggiunta di alcune sostanze all'Appendice 6 (Repr. 1B), come ad esempio il cobalto e l'ossido di etilene.
- Modifica all'Appendice 10 alla voce 43 (coloranti azoici) | In breve la restrizione 43 prevede in ambito tessile che *i coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'Appendice 8 in concentrazioni rivelabili […] negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell'Appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana [...]*. Il Reg. (UE) 2020/2096 modifica l'Appendice 10 relativa ai metodi aggiornandoli alla versione più recente.
- Modifica alla voce 46a (nonilfenolo). | Il Reg. (UE) 2020/2096 rimuove i riferimenti ai numeri CAS ed EC riportati a corredo della sostanza oggetto della restrizione. Tali numeri non erano presenti nella prima versione della restrizione ma successivamente il Reg. (CE) 552/2009 li aveva inseriti al fine di chiarire a quale sostanza la restrizione facesse riferimento. Tuttavia così facendo sono stati esclusi i vari isomeri del nonilfenolo che invece, secondo l'intenzione del legislatore, devono essere inseriti nella restrizione. La nuova modifica apportata fa quindi rientrare anche gli isomeri del nonilfenolo nel campo di applicazione della restrizione.
- Modifica alla voce 67 (ossido di bis(pentabromofenile)) | La voce 67 è stata soppressa in quanto il regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti stabilisce limitazioni più rigorose per la sostanza oggetto della restrizione.
- Modifica alla voce 68 (acido perfluoroottanoico «PFOA») | La voce 68 è stata soppressa in quanto il regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti stabilisce limitazioni più rigorose per la sostanza oggetto della restrizione. In questo modo viene eliminata la compresenza di restrizioni sulla stessa sostanza derivanti da normative differenti (rif. Reg. (UE) 2020/784 che ha introdotto una restrizione specifica nel Reg. (UE) 2019/1021 - POPs relativa al PFOA, i suoi sali e sostanze correlate)

L'applicazione delle novità apportate dal Reg. (UE) 2020/2096 è scaglionata in funzione della singola modifica prevista durante i rimanenti mesi fino al 01/10/2021.

REACH/CLP - Pubblicato il Regolamento (UE) 2020/2160 che modifica l'allegato XIV del Regolamento REACH
https://www.apiverona.it/reachclp-pubblicato-il-regolamento-ue-20202160-che-modifica-lallegato-xiv-del-regolamento-reach/

Fonte Normachem

Fonte Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

Modificata la voce 42 dell'allegato XIV dell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
Il Regolamento (UE) 2020/2160 modifica l'allegato XIV del Regolamento (UE) 1907/2006 REACH alla voce 42 relativa al *4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenolo, etossilato* (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi).

In particolar modo, viene concessa una **deroga** alla richiesta di autorizzazione per l'utilizzo del *4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenolo, etossilato* negli ambiti di applicazione inerenti agli studi ritenuti **necessari a diagnosi, trattamento o prevenzione della COVID-19**.
In deroga alla data del luglio 2019 e del gennaio 2021:
la *latest application* è posticipata al **22 giugno 2022**
la *sunset date* è posticipata al **22 dicembre 2023**
per gli **usi specifici** di cui di seguito:

- per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE
- nei dispositivi medici o negli accessori per dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/ 746.

N. voce	Sostanza	Data entro cui devono pervenire le domande	Data di scadenza
42	**4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenolo, etossilato** [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] N. CE: — N. CAS: —	**4 Luglio 2019** **Nota: 22 giugno 2022 medicinali e dispositivi medici**	**4 Gennaio 2021** **Nota: 22 dicembre 2023 medicinali e dispositivi medici**

La concessione della deroga nasce dall'esigenza di consentire di proseguire l'utilizzo del gruppo di sostanze per detti scopi specifici anche dopo la *sunset date* stabilita al 4 gennaio 2021, utilizzo considerato di fondamentale importanza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della "Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la COVID-19".

È ritenuto opportuno, quindi, posticipare la data ultima per la presentazione delle domande e la data di scadenza fissate per il gruppo di sostanze per quanto riguarda gli usi per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali, dispositivi medici e accessori per dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19.

L'entrata in vigore e l'applicazione del Regolamento (UE) 2020/2160 è considerata urgente e retroattiva - a decorrere dal 4 luglio 2019 - affinché si possa garantire un utilizzo continuato del gruppo di sostanze.

REACH/CLP - Nuova banca dati SCIP, dal 5 Gennaio obbligo di notifica
https://www.apiverona.it/reachclp-nuova-banca-dati-scip-dal-5-gennaio-obbligo-di-notifica/

Lo *SCIP* è il database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi ("Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)") istituito per ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti.

L'art. 9, par. 1, lett. i) della Direttiva quadro sui rifiuti, modificata dalla Direttiva 2018/851, prevede che, **a partire dal 5 gennaio 2021**, le aziende che forniscono **articoli contenenti sostanze SVHC in Candidate list** (sostanze preoccupanti, Svhc - Substances of very high concern) in una concentrazione superiore allo 0.1% p/p debbano fornire informazioni su questi articoli all'ECHA.

L'obbligo non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata di Supporto SCIP - ECHA (europa.eu)

ECHA ha avuto il compito di creare la **Banca Dati SCIP** per accogliere le suddette informazioni che riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti e materiali, incluso lo stato di rifiuto (SCIP infographic - ECHA (europa.eu).

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: Comprendere la direttiva quadro sui rifiuti - ECHA (europa.eu)

SICUREZZA PRODOTTO - Prodotti da costruzione, disposizioni in merito alle radiazioni gamma emesse da determinati materiali
https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotto-prodotti-da-costruzione-disposizioni-in-merito-alle-radiazioni-gamma-emesse-da-determinati-materiali/

Si ricorda che l'articolo 29 del D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020), recante norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli relativi alle radiazioni ionizzanti, ha introdotto nuove disposizioni in merito alle radiazioni gamma emesse da determinati prodotti da costruzione.

Il provvedimento, in vigore dal 27 agosto 2020, stabilisce che il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, sia fissato in 1 mSv/anno.

Sono soggetti alla suddetta disciplina i seguenti materiali naturali: alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi); materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss), porfidi, tufo, pozzolana, lava, derivati delle sabbie zirconifere.

Si applica inotre ai seguenti materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: le ceneri volanti; il fosfogesso; le scorie di fosforo; le scorie di stagno; le scorie di rame; i fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio); i residui della produzione di acciaio.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO – Apparecchi di sollevamento, linee guida INAIL relative alla prima verifica periodica
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-apparecchi-di-sollevamento-linee-guida-inail-relative-alla-prima-verifica-periodica/

Fonte www.inail.it

Si segnalano le seguenti pubblicazioni rese disponibili da INAIL sul proprio sito.

Il testo unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 prescrive per determinate attrezzature di lavoro, tra le quali vi sono anche gli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e gli apparecchi di sollevamento persone - ponti mobili sviluppabili , l'obbligo di doverle sottoporre a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'INAIL ha predisposto delle linee guida nelle quali vengono dettate indicazioni in merito alla prima verifica periodica, che è di competenza INAIL.

Le seguenti linee guida INAIL non costituiscono un riferimento vincolante, ma si propongono come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti.

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile
Nel documento vengono riportate le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica, indicando nel dettaglio le macchine movimento terra e i carrelli industriali attrezzati con dispositivi per sollevamento carichi sospesi e i caricatori per la movimentazione di materiali, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

Apparecchi di sollevamento persone - ponti mobili sviluppabili
Nella pubblicazione le linee guida descrivono nel dettaglio i ponti mobili sviluppabili, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e redazione del verbale di prima verifica

Link linee guida apparecchi sollevamento materiali

Link linee guida apparecchi sollevamento persone